

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FARE - PROGETTO TERRA - APS"**



Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare dell'art. 35 e segg., l'associazione di promozione sociale denominata "FARE PROGETTO TERRA - APS" (di seguito indicata anche "associazione").

L'associazione ha sede in Martano (LE) in via Soletto 108.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione si vincola a riportare gli estremi di iscrizione al R.U.N.T.S. in tutta la corrispondenza.

Art.2 - Scopo e oggetto

L'associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

In particolare, l'associazione persegue le seguenti finalità sociali:

- operare per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio;
- favorire stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all'eco sviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente ed alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- perseguire la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
- intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- operare sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, culturale e lavoro, per rompere le forme di esclusione;
- promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
- promuovere una ricostruzione del paesaggio urbano, extraurbano e rurale che si fondi sulla conoscenza delle problematiche ambientali e climatiche;
- utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali ad esempio la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile e nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili;
- valorizzare il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio ed in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, di sperimentazione e di ricerca;
- promuovere l'elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;
- promuovere, elaborare, realizzare e gestire iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e delle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;
- realizzare, in Italia ed all'Estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico.

Walter S. Amf. C.A.

4 DA SOLLO

€16,00

DDIC/00

W1DPC001
13-14-78

12:44:20
98F8F81A4

98F8E81A4
040851285

040851285



Per il
genere:



London 24th June 1871
= 1 hour 20 min

Handwritten: *Andrea Rossi*, *Marco Scand...*

Per il perseguimento delle finalità sopra elencate, l'associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 D. Lgs. 117/2017:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.43;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n.281;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n.125;

Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- Servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 112/2017;
- Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n.141 e del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 dicembre 2018 n.12550;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge del 19 agosto 2016 n.166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n.53 e dell'art.1 comma 266 della Legge 24 dicembre 2007 n.244;

In ottemperanza alle attività di interesse generale, l'associazione si propone pertanto di:

- praticare azioni di riforestazione del territorio, riqualificare aree urbane e agricole degradate ed abbandonate, realizzare percorsi ecologici nel territorio e aree boschive;
- svolgere ed organizzare in proprio, o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale e didattico attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

Handwritten notes on the left margin: *...man ...*, *...Aut...*, *...C...*, *...20...*

Handwritten signatures at the bottom: *...man*, *...Aut...*, *...C...*

Indirizzo
Pierluigi

Indirizzo
Pierluigi

Minist
00031
0001
4578
10EN

- promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio-economico insieme ad Istituti e Università;
- organizzare attività per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di zone rurali, il recupero di terre incolte, di disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- organizzare qualsiasi attività come, a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, in Italia e all'estero per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
- produrre materiale informativo, stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- compiere con deliberazione del Consiglio Direttivo tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso istituti bancari, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali;
- promuovere e realizzare ogni forma di cittadinanza attiva al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente e il paesaggio come, a titolo di esempio, l'organizzazione di azioni di pulizia e bonifica da rifiuti domestici e industriali abbandonati, segnalando agli organi di competenza la presenza di rifiuti nocivi e speciali;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per la manutenzione e gestione di aree verdi;
- partecipare attivamente ad una proposta di "Piano del verde" nei comuni del territorio;
- promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali ed internazionali vigenti;
- gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e le relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali ed internazionali vigenti;
- incentivare e promuovere il ritorno all'agricoltura da parte dei giovani attraverso la diffusione delle buone pratiche tradizionali includendo gli anziani contadini;
- promuovere la diffusione dell'orto-terapia finalizzata al benessere psicofisico e all'inclusione sociale delle fasce deboli e disabili;
- creare progetti per un turismo sostenibile ed esperienziale come, a titolo di esempio, la creazione di itinerari urbani e rurali al fine di diffondere gli aspetti naturalistici, storici e culturali dei territori, anche affiancandosi ad altre associazioni che operano nel campo dell'escursionismo tecnico e amatoriale;
- realizzare attività di formazione per il riconoscimento dei funghi selvatici ed erbe spontanee diffondendo le conoscenze sui funghi velenosi, medicinali, commestibili, sui bioindicatori, e quelli che permettono il risanamento ambientale, attraverso corsi, mostre, degustazioni ed escursioni;
- collaborare con enti e Università per azioni di microrestaurazione di orti e boschi.

L'associazione ai sensi dell'art.6 D. Lgs. 117/2017 potrà svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3 - Volontari

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo: via ...
Denominazione: ...
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36 D. Lgs 117/2017).

Art. 5 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone le finalità statutarie, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 6 - Associati

Sono membri dell'associazione tutti coloro che ne fanno domanda, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'organo competente all'esame, l'approvazione e il rigetto della domanda è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di accoglimento, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto in Assemblea purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha diritto ad esaminare i libri sociali entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

Devono, altresì, versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo competente.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che deve essere effettuata con raccomandata.

Il recesso ha efficacia dal momento della ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo e non esonera l'associato dall'obblighi contrattati prima del recesso. In particolare, l'associato è tenuto al versamento dell'eventuale quota associativa annuale per l'esercizio nel quale viene comunicato il recesso.

Indirizzo: via ...
Denominazione: ...

Indirizzo: via ...
... ..
L'esclusione dell'associato è disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata in seguito al mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, gravi inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di associato previste dalla legge oppure, per inattività prolungata senza adeguata motivazione. Il provvedimento di esclusione dell'associato dovrà essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un membro del Consiglio Direttivo egli non può intervenire in tale riunione.

La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione del medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

L'associato escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione il quale dovrà indire apposita riunione per deliberare sulla questione entro e non oltre 60 giorni dal ricorso presentato dall'associato escluso. All'esito della riunione, nel caso di non accoglimento dell'impugnazione proposta, l'Associato è definitivamente escluso dall'Associazione con onere a carico di quest'ultima di comunicazione all'escluso a mezzo raccomandata; nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa lo stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

La dichiarazione di esclusione provoca la perdita della qualità di associato a far data dal 31esimo giorno successivo all'avvenuta ricezione della comunicazione di esclusione dell'associato o - nel caso di impugnazione presentata dall'escluso - nel termine indicato nel verbale di assemblea appositamente indetta avente esito di non accoglimento del ricorso proposto.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale sino all'esercizio in cui è stata comunicata la delibera di esclusione da parte del consiglio direttivo o, nel caso di impugnazione del provvedimento di esclusione, sino all'esercizio in cui l'assemblea vi ha deliberato.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico;
- L'Organo di Controllo, laddove eletto;
- Il Revisore legale dei conti, laddove eletto

Art. 10 - Assemblea degli associati

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso a mezzo di lettera raccomandata od altro mezzo che dia prova della ricezione, inclusa la posta elettronica, da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi e/o recapiti risultanti dal Libro degli Associati.

E' prevista anche la convocazione eseguita mediante raccomandata a mano, controfirmata per ricevuta, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione nonché il luogo in cui si svolgerà l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

La partecipazione e l'intervento in assemblea possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

...

...

...

11 21 004085 126 3

RECEIVED
JAN 11 1966
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

- 110705
Vice Presidente
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Competenze dell'assemblea

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria e ritenuta opportuna).

L'assemblea, inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto o qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto o qualora lo ritenga opportuno, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;

approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 12 – Deliberazioni dell'assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea che delibera sulla modifica dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea delibera, invece, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate degli enti giuridici associati.

Ugo T... *Cap...*

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Nel caso in cui questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante posta elettronica o raccomandata a mano almeno 5 giorni prima della riunione.

In casi di comprovata urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora della riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video a distanza a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, al Consiglio Direttivo compete di:

- nomina tra i suoi componenti il Presidente;
- nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente;
- nomina tra i suoi componenti il Segretario;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di carattere generale;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Walter D'Amico *Giuseppe Lupo* *Luca...*

Art. 15 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività e svolge l'ordinaria amministrazione dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi sociali dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo; cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 19 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo, composto da personalità anche non socie nominate dall'assemblea e che accettino di farne parte.

Il Comitato scientifico si compone da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, e rimane in carica quattro anni.

Tale organo cura l'aspetto tecnico-scientifico dei progetti dell'associazione al fine di raggiungere gli obiettivi statutari, seguendone lo svolgimento e verificando i risultati conseguiti.

Il Comitato scientifico verifica ed esprime il proprio parere, con valore di indirizzo, sui programmi di attività ad esso sottoposti dai diversi organi sociali.

Art. 20 – Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

11/04/2012 4002
Trevi
guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Art. 22– Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di interesse generale e attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata conseguita dall'associazione per effetto dell'attività svolta.

Art. 24 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione, ovvero dal Rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'associazione nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 25 – Bilancio sociale

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, Il Consiglio Direttivo, per ogni esercizio, predispone il Bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione.

11/04/2012
Trevi
Cgil
Cisl
Uil

11/04/2012
Trevi
Cgil
Cisl
Uil

Art. 26 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, previa richiesta scritta formulata all'organo competente.

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

Art. 28 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (in particolare, il D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

[illegible]